



SETTORE IVA

## ESTENSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E INTRODUZIONE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

### RIFERIMENTI

- Art. 9, Legge n. 23/2014
- Schema D.Lgs. (Atto Governo n. 162)

### IN SINTESI

*Recentemente il Governo ha approvato la bozza di uno specifico Decreto in materia di "trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici", in attuazione dei principi contenuti nella Legge delega della Riforma Fiscale.*

*In particolare il Decreto in esame prevede:*

- *l'estensione della fattura elettronica (facoltativa) tra soggetti diversi dalla P.A.;*
- *l'introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.*

*A favore degli operatori che sceglieranno di utilizzare la fattura elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi sono riconosciuti alcuni "benefici".*

*L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista dall'1.1.2017.*

#### SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDE OPERATIVE fisco



In data 21.4.2015 il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema di uno specifico Decreto legislativo contenente disposizioni *“in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”*. In particolare il citato Decreto prevede:

- l'estensione della fattura elettronica a soggetti diversi dalle P.A.;
- l'introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Il Decreto, emanato in ossequio dei principi previsti dalla Legge delega della Riforma Fiscale, è ora al vaglio delle specifiche Commissioni parlamentari.

+

### FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE P.A.

In base a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto in esame, **dall'1.7.2016** l'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire la diffusione della fattura elettronica, metterà gratuitamente a disposizione delle imprese / lavoratori autonomi **un servizio per la generazione / trasmissione** delle fatture elettroniche.

Ad alcune categorie di soggetti passivi, individuate da un apposito DM, sarà messo a disposizione, anche relativamente alle fatture emesse nei confronti di **soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 e dalle **Amministrazioni autonome**, un servizio gratuito ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2013, consistente non solo nella generazione / trasmissione, ma anche nella **conservazione delle fatture elettroniche**.

A partire dall'**1.1.2017** il MEF metterà a disposizione dei soggetti passivi il **Sistema di Interscambio (SDI)** *“ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato”*.

I soggetti in esame quindi potranno **optare**, relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di **tutte le fatture** emesse e ricevute e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI) ex art. 1, commi 211 e 212, Legge n. 244/2007. Tale opzione avrà **durata quinquennale** e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.

Le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute saranno definite dall'Agenzia delle Entrate, tramite uno specifico Provvedimento, sentite le associazioni di categoria.

Con un apposito DM, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto in esame, saranno fissate **nuove modalità di controlli a distanza** degli elementi acquisiti dall'Agenzia fondate sul riscontro tra i *“dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate”*, al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, non ostacolarne l'attività ed escludere duplicazioni nella raccolta di informazioni.



In caso di omessa trasmissione / trasmissione di dati incompleti o inesatti sarà applicata la **sanzione** di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065).

### TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2 del Decreto in esame prevede che a partire **dall'1.1.2017**, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 potranno **optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. Tale opzione avrà durata **quinquennale** e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.

La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica:

- **sostituirà l'obbligo di annotazione dei corrispettivi** sull'apposito registro;
- sarà **obbligatoria** per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite **distributori automatici**.

Di conseguenza l'art. 7 del Decreto in esame prevede l'**abrogazione a partire dall'1.1.2017** dell'art. 1, commi da 429 a 432, Legge n. 311/2004, contenente la previsione dell'invio dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione;

- sarà effettuata *“mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”*;
- **sostituirà l'obbligo di certificazione dei corrispettivi** mediante scontrino / ricevuta fiscale, fermo restando l'emissione della fattura su richiesta del cliente.

Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sopra citati saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate, tramite uno specifico Provvedimento, sentite le associazioni di categoria.



In caso di mancata memorizzazione / trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la **sanzione** prevista per la mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale ex art. 6, comma 3, D.Lgs n. 471/97 e in caso di recidiva, la **sospensione** della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/97.

#### **INCENTIVI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI**

In base a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto in esame a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto l'**esonero** dai seguenti adempimenti:

- comunicazione clienti-fornitori ex art. 21, DL n. 78/2010;
- comunicazione operazioni black list ex art. 1, comma 1, DL n. 40/2010;
- presentazione dei modd. Intra, *“limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi”* ricevute da soggetti UE.

Ai soggetti di cui sopra è riconosciuta l'esecuzione **in via prioritaria del rimborso del credito IVA** ex art. 30, DPR n. 633/72 **entro 3 mesi** dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti al comma 3 del citato art. 30.

Infine, per i soggetti che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti da un apposito Decreto, il **termine per l'accertamento** ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è **ridotto di un anno**. Ne consegue che la relativa notifica, a pena di decadenza deve avvenire entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

#### **RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI**

L'art. 4 del Decreto in esame prevede che, alcune categorie di **soggetti passivi di minori dimensioni**, che optano per la trasmissione telematica di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, nonché per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, possono beneficiare di un **programma di “assistenza” offerto dall'Agenzia delle Entrate**, mediante il quale sono messi a disposizione degli stessi gli elementi necessari ai **fini delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA** (trattasi di una sorta di liquidazione IVA periodica / dichiarazione annuale precompilata).

In particolare, in capo ai destinatari dell'agevolazione **vengono meno** i seguenti obblighi:

- annotazione delle fatture emesse e degli acquisti ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
- apposizione del visto di conformità / sottoscrizione alternativa e della garanzia ex art. 38-bis, DPR n. 633/72 per i rimborsi di importo superiore a € 15.000.

Un apposito DM individuerà i soggetti ammessi al beneficio, tra i quali potranno essere ricompresi anche imprese / lavoratori autonomi non di minori dimensioni che **intraprendono un'attività**. In quest'ultimo caso però l'agevolazione troverà applicazione **per il periodo di inizio dell'attività e per i 2 successivi**. ■